SOUTH LAND
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA E DI PROTEZIONE CIVILE
ISCRITTA ALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

PROTOCOLLO GENERALE - N° 3848

VERBALE APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE 22 APRILE 2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile si è svolta l'Assemblea dei soci del ***South Land*** *(c.f. 0285160658) per l'approvazione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle organizzazioni di volontariato e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16); alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19); alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87); alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato (artt. 32-34), nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile.*

Sono presenti 34 (trentaquattro) associati su 46 (quarantasei) iscritti aventi diritto.

Hanno votato favorevolmente 33 (trentatré) associati, un presente si è astenuto, non ci sono stati voti contrari. Lo statuto, in versione integrale, è allegato al presente verbale.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di registrare il presente verbale con l'allegato statuto presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in esenzione da imposta da bollo e da imposta di registro per quanto è disposto dall'art. 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Il Presidente
(Dottor Silvestre Cammarota)

Il Segretario
(Sig. Cosimo Vasso)

Agenzia delle Entrate - Direzione Prov. Ufficio Territoriale di Salerno

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 1547 del 14 MAG. 2018
per l'importo di €
Salerno, li 14 MAG. 2018
Anna Avagliano

SOUTH LAND
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA E DI PROTEZIONE CIVILE
ISCRITTA ALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO CHE APPROVANO IL NUOVO STATUTO
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 APRILE 2018

1	AMOROSO GIANDOMENICO	ASSENTE
2	BASSO MAURIZIO	
3	CAMMAROTA SILVESTERE	
4	CAMPIONE FILIPPO	ASSENTE
5	CASTAGNO GAETANO	ASSENTE
6	CAVALIERE GENNARO	
7	CERZOSIMO LUCA	ASSENTE
8	CETRO ERNESTO	
9	CHIEFFO GIUSEPPE	
10	COLARUSSO OLINDO	
11	D'AMATO ROMEO	
12	DE LUCA SHARON	
13	DE ROSA ROBERTO	ASSENTE
14	DELLI BOVI FRANCESCO	
15	DELLI BOVI GIAMPIERO	ASSENTE
16	DI CUNZOLO GINESIA	
17	DI FEO ANGELO	
18	DI MARTINO ANTONIO	ASSENTE
19	DI VECE EMANUELE	
20	DI VECE NICOLINO	ASSENTE
21	DIANA NICOLA	
22	D'URSO ANNARITA	
23	D'URSO CINZIA	ASSENTE
24	ELIA DANIELE	
25	ESPOSITO GIOVANNI	
26	FALABELLA JACOPO	
27	FALIVENE CARMINE	ASTENUTO
28	FORTUNATO AURORA	
29	MAIORANO GIUSEPPE	
30	MARRANDINO GIUSEPPE	ASSENTE
31	MILITE MASSIMILIANO	
32	MURO GIANMARCO	
33	RINALDI ELENA	
34	RINALDI GERARDA GIOVANNA	
35	SABATO MARIO	ASSENTE
36	SAMMARTINO STEFANIA	
37	SELCE ANGELA	
38	TEDESCO ANIELLO	
39	TEDESCO CARMINE	
40	TEDESCO DIANA	
41	VARALLO GIOVANNI	
42	VASSO ANASTASIA MARIA APOLLONIA	
43	VASSO COSIMO	
44	VERLOTTA CARMEN	ASSENTE
45	VICEDOMINI FRANCESCO	
46	VOLPE PAOLO	

STATUTO "SOUTH LAND"

INDICE

CAPO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 1) Costituzione e denominazione.....pag 1

Articolo 2) Sede, durata ed esercizio finanziario.....pag 2

Articolo 3) Vincolo dell'osservanza dei regolamenti.....pag 2

CAPO II - ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

Articolo 4) Principi ispiratori.....pag 2

Articolo 5) Scopi e finalità.....pag 3

CAPO III - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: VOLONTARI, DIPENDENTI, COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 6) Volontari.....pag 5

Articolo 7) Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo.....pag 6

CAPO IV - IL RAPPORTO SOCIALE.

Articolo 8) - Requisiti dei soci.....pag 7

Articolo 9) - Richiesta di adesione.....pag 8

Articolo 10) Deliberazione della richiesta di adesione.....pag 9

Articolo 11) Ricorso avverso al diniego d'iscrizione.....pag 10

Articolo 12) Accoglimento della domanda di adesione.....pag 10

Articolo 13) Ammissione a socio delle persone giuridiche.....pag 11

Articolo 14) Categorie di soci.....pag 11

Articolo 15) Durata dello status di socio.....pag 11

Articolo 16) Diritti dei soci.....pag 11

Articolo 17) Restrizione dei diritti per i soci minorenni.....pag 12

Articolo 18) Obblighi dei soci.....pag 12

Articolo 19) Morosità del socio.....pag 13

Articolo 20) Perdita della qualifica di socio.....pag 13

Articolo 21) Sospensione dai diritti legati allo status di socio.....pag 13

Articolo 22) Espulsione del socio.....pag 14

Articolo 23) Procedimento per l'espulsione del socio.....pag 15

Articolo 24) Cancellazione dal Libro dei Soci.....pag 15

Articolo 25) Effetti della perdita dello status di socio.....pag 15

CAPO V - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Articolo 26) - Organi sociali.....pag 15

Articolo 27) Cariche sociali.....pag 16

Articolo 28) Elezione degli organi e delle cariche sociali.....pag 16

Articolo 29) Durata degli organi sociali.....pag 16

Articolo 30) Appartenenza all'Associazione.....pag 17

Articolo 31) Conflitto d'interesse.....pag 17

Articolo 32) Elettività e gratuità degli organi e delle cariche sociali.....pag 17

SEZIONE I

L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Articolo 33) Composizione.....pag 18

Articolo 34) Presidenza dell'Assemblea.....pag 18

Articolo 35) Verbalizzazione dell'Assemblea.....pag 18

Articolo 36) Criteri di convocazione dell'Assemblea.....pag 18

Articolo 37) Diritto di voto in Assemblea e voto per delega.....pag 19

Articolo 38) Criteri di espressione del voto in Assemblea.....pag 19

Articolo 39) Criteri di Convocazione dell'Assemblea ordinaria.....pag 20

Articolo 40) Periodicità della convocazione dell'Assemblea ordinaria.....pag 20

Articolo 41) - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria. .....pag 20

Articolo 42) - Competenze dell'Assemblea ordinaria. .....pag 21

Articolo 43) - Convocazione dell'Assemblea straordinaria. .....pag 21

Articolo 44) - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria. .....pag 22

Articolo 45) - Competenze dell'Assemblea straordinaria. .....pag 22

SEZIONE II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 46) - Costituzione e durata.....pag 23

Articolo 47) - Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo. .....pag 23

Articolo 48) - Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo. .....pag 23

Articolo 49) – Incompatibilità. .....pag 24

Articolo 50) - Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo.....pag 24

Articolo 51) - Convocazione del Consiglio Direttivo.....pag 24

Articolo 52) - Criteri di convocazione del Consiglio Direttivo.....pag 24

Articolo 53) - Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo.....pag 25

Articolo 54) - Competenze del Consiglio Direttivo.....pag 25

Articolo 55) - Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.....pag 28

Articolo 56) - Criteri di espressione del voto nel Consiglio Direttivo.....pag 28

SEZIONE III

IL PRESIDENTE

Articolo 57) - Rappresentanza legale.....pag 28

Articolo 58) – Elezione, durata, cessazione dalla carica.....pag 28

Articolo 59) - Revoca del Presidente.....pag 29

Articolo 60) - Competenze del Presidente.....pag 29

SEZIONE IV

ORGANI SOCIALI DI CONTROLLO.

Articolo 61) - Costituzione del Collegio dei Sindaci.....pag 30

Articolo 62) - Composizione del Collegio dei Sindaci.....pag 31

Articolo 63) - Presidente del Collegio dei Sindaci.....pag 32

Articolo 64) – Durata in carica.....pag 32

Articolo 65) - Sostituzione dei membri del Collegio.....pag 32

Articolo 66) – Compenso dei Sindaci.....pag 33

Articolo 67) – Competenze del Collegio dei Sindaci.....pag 33

Articolo 68) - Revisione legale dei conti.....pag 34

Articolo 69) – Collegio dei Probiviri o Probiviro.....pag 34

SEZIONE V

CARICHE SOCIALI.

Articolo 70) - Il Vicepresidente.....pag 36

Articolo 71) - Rappresentanza del Vicepresidente.....pag 36

Articolo 72) - Il Segretario/tesoriere.....pag 36

Articolo 73) – Il Presidente Onorario.....pag 37

Articolo 74) – Il Rappresentante Legale del servizio civile.....pag 37

CAPO VI

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 75) - Entrate dell'Associazione.....pag 38

Articolo 76) - Quota sociale.....pag 39

Articolo 77) - Proventi derivanti da attività diverse.....pag 39

Articolo 78) - Patrimonio sociale.....pag 40

Articolo 79) - Patrimoni destinati a uno specifico affare.....pag 40

Agenzia Entrate - Direzione Provinciale - Ufficio territoriale

Articolo 80) - Esercizio sociale.....pag 41

Articolo 81) - Redazione e presentazione del bilancio.....pag 41

Articolo 82) - Bilancio sociale.....pag 42

Articolo 83) – Trasparenza.....pag 42

Articolo 84) - Divieto di distribuzione di utili e avanzi.....pag 42

Articolo 85) - Vincolo di utilizzo di utili e avanzi.....pag 44

Articolo 86) Scioglimenti dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....pag 44

CAPO VII

Norme di chiusura

Articolo 87) – Assicurazione.....pag 45

Articolo 88) – Responsabilità.....pag 45

Articolo 89) - Norme di funzionamento.....pag 46

Articolo 90) - Norme residuali e rinvii.....pag 46

STATUTO "SOUTH LAND" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

CAPO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 1) Costituzione e denominazione.

Per facoltà concessa ai cittadini italiani dalle vigenti disposizioni di legge, il giorno 30 ottobre 1982 in Giffoni Valle Piana fu costituita l'Associazione ambientalista e di solidarietà, con nucleo di volontari per la protezione civile, denominata: "Circolo Picentino", cui è stato aggiunto nell'anno 1997 l'acronimo O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). Essa è stata iscritta con il n. 14110, in data 25 settembre 1996, nell'Albo regionale delle associazioni di volontariato (L. 266/1991), il 25 settembre 1996 e nelle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile c/o il Consiglio dei Ministri (DPR 613/1994). In data 22 novembre 1997, l'Associazione ha deliberato il cambio di denominazione in "**South Land**", che è stato accolto dalla Regione Campania con decreto del Dirigente del Servizio, riformulando l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato con n° 585 del 04/08/2006. L'Associazione utilizzerà sia l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo ODV sia Ente di Terzo Settore E.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, una volta acquisite tali qualifiche ai sensi di legge, senza apportare modifiche al presente atto. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e, in particolare, del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con

particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa e regolamentare regionale, e delle loro successive modifiche e integrazioni. È confermata, quindi, la costituzione dell'Associazione denominata **"South Land"** - di seguito chiamata, per brevità, **Associazione**.

Articolo 2) - Sede, durata ed esercizio finanziario.

L'Associazione ha sede legale in Giffoni Valle Piana provincia di Salerno, traversa Cellara n. 1 cap. 84095. La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci e non comporta modifica dello statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e/o il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comportano modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, con le regole previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Articolo 3) Vincolo dell'osservanza dei regolamenti.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi di amministrazione.

CAPO II

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

Articolo 4) - Principi ispiratori.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro - anche indiretto - divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura,

solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà e attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 5) - Scopi e finalità.

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività d'interesse generale:

a) interventi e servizi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza (lett. a dell'art 5 del CTS);

d) educazione e attività culturali con finalità educativa (lett. d dell'art. 5 del CTS);

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e dell'art. 5 del CTS);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Leg.vo del 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni (lett. f dell'art. 5 del CTS);

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h dell'art. 5 del CTS);

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i dell'art. 5 del CTS);

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge del 19.08.2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u dell'art. 5 del CTS);

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, in particolare con l'accreditamento e la realizzazione di progetti nell'ambito del Servizio Civile Universale (lett. v dell'art. 5 del CTS);

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w dell'art. 5 del CTS);

y) "svolgimento dell'attività e di compiti di protezione civile, avvalendosi per

le attività di previsione, prevenzione e soccorso, prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti" ai sensi del D.G.R. Campania 75 del 9/3/2015 e attività di protezione civile ai sensi della Legge del 24 Febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni (lett. y dell'art. 5 del CTS);

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z dell'art. 5 del CTS).

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata. L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: VOLONTARI, DIPENDENTI, COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO.

Articolo 6) - Volontari.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera di volontari, ossia di persone che, per libera

scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Organo competente che indicherà le tipologie di spesa per le quali potranno essere ammessi il rimborso e i relativi limiti. Sono consentiti rimborsi spese di tipo forfetario come disposto nell'art. 17 comma 4 del CTS, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Sarà compito del Comitato Direttivo deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto di lavoro retribuito. L'Associazione iscriverà i volontari in uno specifico registro.

Articolo 7) - Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma personale, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali; essa, però, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

CAPO IV

IL RAPPORTO SOCIALE.

Articolo 8) - Requisiti dei soci.

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate. Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo

di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. L'ammissione del socio è subordinata all'assenza di condanne penali per delitti dolosi contro la natura e di commissione di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea.

Articolo 9) - Richiesta di adesione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti indicazioni:

nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, numero di telefono e indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

Dichiarazione di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di altri esborsi rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti fare donazioni all'Associazione.

La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su uno specifico modulo predisposto dall'Associazione, che deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché la presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali e il consenso al trattamento degli stessi. Se a

richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato o un altro Ente del Terzo settore, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, il verbale dell'organo di amministrazione o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, copia del certificato d'iscrizione al Registro Regionale della regione dove è ubicata la sede legale se l'associazione è costituita da almeno un anno o al Registro Unico del Terzo Settore, quando costituito, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti di seguito. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, a eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 10) - Deliberazione della richiesta di adesione.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nella

prima riunione, successiva alla data di presentazione della richiesta, delibera l'iscrizione del socio nel registro degli aderenti all'Associazione o ne nega l'iscrizione. In tal caso, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata e trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione di diniego deve contenere gli estremi per presentare ricorso all'Assemblea. I rinnovi delle iscrizioni dei soci avverranno automaticamente, con semplice autorizzazione del Presidente.

Articolo 11) - Ricorso avverso al diniego d'iscrizione.

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può ricorrere all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente. L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente e il Presidente dell'Associazione o altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 12) - Accoglimento della domanda di adesione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 10 e/o 11, la deliberazione è comunicata al richiedente. Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare al Segretario/Tesoriere dell'Associazione la quota annuale d'iscrizione. Il Segretario/Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione.

Articolo 13) - Ammissione a socio delle persone giuridiche.

Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

Articolo 14) - Categorie di soci.

I soci si dividono nelle seguenti categorie: simpatizzanti; volontari; onorari.

I Soci simpatizzanti sono coloro che, approvando l'operato dell'Associazione, manifestano con la propria iscrizione il sostegno alle sue iniziative.

I Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito e sottoscrivono la quota associativa.

I Soci onorari sono chi dà un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la sostengono moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario è concessa o revocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur avendo tutti i diritti degli altri tipi di soci. Salvo quanto previsto in materia di quota sociale riguardo ai soci onorari, tutte le categorie di soci hanno stessi diritti e hanno i medesimi doveri.

Articolo 15) - Durata dello status di socio.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 16) - Diritti dei soci.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno

dell'Associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente sulla convocazione delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi di amministrazione, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua d'iscrizione.

Articolo 17) - Restrizione dei diritti per i soci minorenni.

I soci minorenni non possono esercitare diritto di voto, non hanno, cioè, diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 18) Obblighi dei soci.

I soci hanno il dovere di:

a) rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
c) svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
d) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;

e) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;

f) pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

Articolo 19) - Morosità del socio.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti e non hanno diritto di elettorato attivo. Trascorso 1 (un) mese dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio status di socio ai sensi dell'articolo seguente.

Articolo 20) - Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale annua d'iscrizione dopo 1 (un) mese dalla data di scadenza prevista;

c) rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo, il quale delibererà in merito alla prima riunione successiva;

d) espulsione.

Articolo 21) - Sospensione dai diritti legati allo status di socio.

I diritti legati allo status di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea degli iscritti in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo status di socio. Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato con

delibera motivata all'Assemblea degli iscritti, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata. L'Assemblea degli iscritti ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione o altro membro del Consiglio Direttivo e il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea degli iscritti decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi; ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento. La sospensione è annotata sul Libro dei Soci. Al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione del socio, egli, qualora rivesta una carica sociale, decade automaticamente da tale carica.

Articolo 22) - Espulsione del socio

L'espulsione del socio può avvenire per i seguenti motivi:

a) mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) mancato pagamento della quota sociale. La morosità è stabilita dal Consiglio Direttivo che adotta in conformità al presente statuto l'espulsione per morosità;
c) adozione di comportamenti arrecanti danni morali o materiali all'Associazione, in contrasto con le sue finalità o tali da lederne il decoro e il buon nome.

Articolo 23) - Procedimento per l'espulsione del socio.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo persegue con la stessa procedura di cui al precedente articolo 21.

Articolo 24) - Cancellazione dal Libro dei Soci.

Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo viene a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte. Il socio moroso è automaticamente depennato dal Libro dei Soci, senza alcuna necessità di deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione dello status di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Articolo 25) - Effetti della perdita dello status di socio.

La perdita dello status di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né dà diritto a rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

CAPO V

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Articolo 26) - Organi sociali.

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente dell'Associazione;
4. Organi di controllo e di garanzia: Collegio dei Sindaci, Collegio dei

Revisori Contabili e Collegio dei probiviri o Probiviro (organo monocratico).

Articolo 27) - Cariche sociali.

Le cariche sociali sono:

1. il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
2. il Segretario/tesoriere;
3. il Presidente Onorario
4. il Rappresentante Legale per il servizio civile

Ai membri degli Organi e gli assegnatari di Cariche Sociali, a eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 28) - Elezione degli organi e delle cariche sociali.

Gli organi sociali sono eletti esclusivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci, con piena libertà di scelta. Le cariche sociali di Vicepresidente e di Segretario/tesoriere, sono attribuite dal Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i propri membri. Le cariche sociali di Presidente onorario e Responsabile legale del servizio civile, sono attribuite dal Consiglio Direttivo, scegliendo l'incaricato tra i propri associati.

Articolo 29) - Durata degli organi sociali.

La durata degli organi sociali è di 4 (quattro) anni. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere rieletti per più di 2 (due) mandati consecutivi. I membri degli organi sociali che subentrano nel corso del quadriennio,

terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 30) - Appartenenza all'Associazione.

Tutti i membri degli organi sociali o chi ricopre cariche sociali devono essere associati, con l'eccezione dei membri del Collegio dei Sindaci, Collegio dei Revisori Contabili e Collegio dei Probiviri o del Probiviro (organo monocratico). I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche o giuridiche associate. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Revisori Contabili o Probiviro, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Articolo 31) - Conflitto d'interesse.

I contratti conclusi in rappresentanza dell'Associazione, dagli amministratori in conflitto d'interessi con la medesima, per conto proprio o di terzi, possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da terzi.

Articolo 32) - Elettività e gratuità degli organi e delle cariche sociali.

Tutti gli incarichi sociali, conferiti dall'Associazione, sono elettivi e gratuiti; per tali compiti non è previsto alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute riguardo alla loro carica, preventivamente autorizzate o appositamente regolate dal Consiglio Direttivo.

SEZIONE I

L'Assemblea degli iscritti.

Articolo 33) – Composizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea degli iscritti è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua d'iscrizione.

Articolo 34) - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea degli iscritti è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un Segretario nominato, per la singola convocazione, dall'Assemblea.

Articolo 35) - Verbalizzazione dell'Assemblea.

Il Segretario/Tesoriere ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente al Presidente della stessa. Il suddetto verbale è trascritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

Articolo 36) - Criteri di convocazione dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la

sede sociale dell'Associazione e inviando individualmente l'avviso di riunione con ogni mezzo e con possibilità di dimostrarne l'invio a tutti i soci. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione e per i quali non abbia ancora pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche a chi abbia comunicato la volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 20, lettera c) e sul quale il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato.

L'Assemblea deve essere tenuta con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni e l'avviso di riunione dovrà contenere:

la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione;

l'elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;

l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione.

Articolo 37) - Diritto di voto in Assemblea e voto per delega.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua d'iscrizione. Ogni socio ha diritto a un voto. Sono ammesse due deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che verifica la loro validità e consegna, quelle ritenute valide, al Presidente per la controfirma.

Articolo 38) - Criteri di espressione del voto in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria concernenti l'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle riguardanti

lo status delle persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede, comunque, a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto da 2/3 (due terzi) dei presenti.

Articolo 39) – Criteri di Convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 dei soci, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea nel termine di 10 (dieci) giorni.

Articolo 40) – Periodicità della convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte l'anno: entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente ed entro il giorno 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo con riferimento all'esercizio successivo. Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Articolo 41) - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, essa è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega, purché tale numero non sia inferiore al 20% degli aventi diritto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 42) - Competenze dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:

a) elezione del Presidente dell'Associazione e dei componenti gli organi sociali;

b) elezione del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri (o del Probiviro), quando previsti;

c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

d) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

f) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

g) individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;

h) adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;

i) eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;

j) approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;

k) determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;

l) deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;

m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 43) - Convocazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne

ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio, il Presidente convoca l'Assemblea nel termine di 30 (trenta) giorni.

Articolo 44) - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima e in seconda convocazione quando sono presenti – anche con delega - almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 45) - Competenze dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

1. modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. scioglimento, trasformazione o fusione dell'Associazione;
3. scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e/o alla messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sezione II

Il Consiglio Direttivo

Articolo 46) - Costituzione e durata

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un massimo da 6 (sei) a 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea al proprio interno. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere rieletti per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Articolo 47) - Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo.

Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i membri dei Collegi o il Probiviro. Possono partecipare al Consiglio Direttivo altre persone, anche estranee all'Associazione, appositamente convocate, senza diritto di voto. Queste, però, non possono essere presenti al momento delle votazioni.

Articolo 48) - Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo decadono, nel corso del quadriennio di permanenza in carica, per dimissioni e nel caso in cui viene meno lo status di socio. I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria delle votazioni. Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive. I membri sostituti decadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del quadriennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il

Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e totalmente in caso di revoca da parte dell'Assemblea degli iscritti o di dimissioni del Presidente.

Articolo 49) – Incompatibilità.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro dei Collegi o di Probiviro. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono, a loro carico, cause d'ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 del codice civile.

Articolo 50) - Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. A essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 51) - Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Si riunisce almeno una volta ogni mese e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 3 (tre) membri. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 52) - Criteri di convocazione del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione. La notifica avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale

dell'Associazione, la pubblicazione sulle piattaforme multimediali e tramite consegna a ciascun membro a mano ovvero con ogni mezzo e con possibilità di dimostrarne l'invio. In caso di urgenza il termine di 3 (tre) giorni può essere ridotto sino a 1 (uno). In casi di particolare necessità e urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato ad horas.

Articolo 53) - Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la specifica seduta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 54) - Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia ricompreso nell'ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

a) nominare il Vicepresidente e il Segretario/tesoriere tra i propri componenti;
b) nominare il presidente onorario tra gli associati;
c) nominare il delegato del servizio civile universale tra gli associati;
d) delegare determinati compiti al Presidente;
e) attribuire a uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
f) eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi

associativi;

g) amministrare l'Associazione e operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;

h) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;

i) esclusione dei soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto,

j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;

k) promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;

l) redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;

m) approvare il contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni da far sottoscrivere al Presidente;

n) assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;

o) ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

p) assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

q) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali o delegare il Presidente;

r) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

s) elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;

t) deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo di € 3.000,00 (Euro tremila/00), più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;

u) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;

v) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;

w) proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;

x) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

y) deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci su loro specifico ricorso;

z) adempiere a tutti i compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne, ove queste non siano elette.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale con specifiche limitazioni, da esercitarsi su specifica delega, anche verbale, del

Presidente.

Articolo 55) - Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà redatto specifico verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/tesoriere e trascritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 56) - Criteri di espressione del voto nel Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni concernenti l'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle concernenti l'accettazione delle domande d'iscrizione, quelle riguardanti il deferimento dei soci all'Assemblea e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede, altresì, a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione III

Il Presidente

Articolo 57) - Rappresentanza legale.

Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea degli iscritti sia il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta presso i terzi e in giudizio.

Articolo 58) – Elezione, durata, cessazione dalla carica.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli iscritti contestualmente al Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo stabilito per il Consiglio Direttivo e cessa, contestualmente, a esso sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei membri. Egli non

può essere rieletto per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Articolo 59) - Revoca del Presidente.

L'Assemblea generale degli iscritti, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente. La convocazione dell'Assemblea per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ed è effettuata, secondo le regole di cui all'articolo 38, da un socio designato dai soci richiedenti. In seguito alla revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo.

Articolo 60) - Competenze del Presidente.

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e degli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli. Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

1. convocare e gestire le riunioni sia dell'Assemblea dei soci sia del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
3. sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
4. emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
5. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
6. rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

7. predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
8. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
9. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
10. eseguire gli incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debita quietanza;
11. assumere, in caso di necessità e di urgenza, nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
12. stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio Direttivo e custodire una copia di tali atti presso la sede sociale.

Sezione IV

Organi sociali di controllo.

Articolo 61) - Costituzione del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea degli iscritti, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci quando siano superati per

due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

La nomina del Collegio dei Sindaci è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, da cui risulti che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Articolo 62) - Composizione del Collegio dei Sindaci.

Il collegio dei Sindaci è composto di tre membri, scelti anche tra i non soci. Almeno un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;

coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Per la loro ineleggibilità e la decadenza si applica il disposto dell'art. 2399 del Codice Civile, poiché compatibile.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. All'atto dell'accettazione della carica i Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 cod. civ.

Articolo 63) - Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci sovraintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno e ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

Articolo 64) – Durata in carica.

La durata in carica del Collegio è quadriennale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 65) - Sostituzione dei membri del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un membro del Collegio dei sindaci, il Presidente del Collegio invia comunicazione al

Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive. La carica dei membri così nominati scade insieme con quella degli altri membri del Collegio.

Articolo 66) – Compenso dei Sindaci.

Qualora i membri del Collegio dei Sindaci siano individuati tra persone non associate e abbiano i requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 67) – Competenze del Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o

su determinati affari. Il Collegio dei Sindaci agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

Articolo 68) - Revisione legale dei conti.

L'Associazione deve nominare, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 69) – Collegio dei Probiviri o Probiviro.

L'Assemblea degli iscritti, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Probiviri, qualora lo ritenga opportuno. Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri scelti anche tra i non associati. Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente del Collegio dei Probiviri sovraintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno e ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo. La durata in carica del Collegio è quadriennale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un membro del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Collegio invia comunicazione al

Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive. I membri così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. Il Collegio dei Probiviri vigila, è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

Non può essere eletto alla carica di probiviro e, se eletto, decade dall'ufficio:

a) chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
b) il coniuge, il parente e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo;
c) chi è legato all'Associazione o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

All'atto dell'accettazione della carica il probiviro deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussiste a suo carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dallo Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 cod. civ. La durata in carica del Probiviro è quadriennale ed è rieleggibile.

L'Associazione può anche preferire la nomina di un solo Probiviro eletto dall'Assemblea dei soci, al quale sono assegnati tutti i compiti spettanti al Collegio.

Sezione V

Cariche sociali.

Articolo 70) - Il Vicepresidente.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. In caso d'impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vicepresidente ha il compito di convocare l'Assemblea degli iscritti per procedere alla sua nuova elezione.

Articolo 71) - Rappresentanza del Vicepresidente.

Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 72) - Il Segretario/tesoriere.

Il Segretario/tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Compiti propri del Segretario/tesoriere sono:

a) assistere il Presidente dell'Associazione in tutti i suoi compiti e in quelli di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) provvedere alla sottoscrizione in calce e all'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia, quando la loro istituzione sia prevista;

c) curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e cancellazioni dal Libro dei Soci;

d) l'esame e il disbrigo della corrispondenza, se delegato dal Presidente;

e) verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a

parteciparvi;

f) regolare gli interventi in Assemblea;

g) tenere aggiornati il "Libro dei Soci" e il "Registro dei Volontari";

h) tenere aggiornati i registri dell'Associazione e tutti gli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta ad altri soggetti.

i) tenere il controllo e l'aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;

j) tenere il controllo e la gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;

k) riscuotere le entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;

l) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni contabili.

Articolo 73) – Il Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, scelto tra gli associati, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione, né poteri; ma gli possono essere conferiti specifici poteri e incarichi di rappresentanza dal Consiglio Direttivo e dal Presidente con delibera congiunta.

Articolo 74) – Il Rappresentante Legale del servizio civile

Il rappresentante legale del servizio civile è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli è una persona in possesso del diploma di scuola media di II grado ovvero che abbia avuto esperienze dirette, almeno biennali, del servizio civile nazionale; oppure che abbia frequentato un apposito corso organizzato dal

Dipartimento. L'incaricato è responsabile del servizio civile universale in tutte le sue articolazioni e manifestazioni, e ne risponde direttamente al Dipartimento. Coordina la realizzazione dei programmi d'intervento e dei progetti in essi contenuti, le attività delle sedi di attuazione di progetto, le risorse umane dell'ente, l'attività dei responsabili regionali e provinciali dell'ente accreditato e degli operatori locali di progetto. Rappresenta, all'interno dell'ente, l'ultima istanza per le controversie nate con gli operatori volontari coinvolti nei programmi, fatte salve altre autonome modalità dell'ente stesso e fatta salva la responsabilità generale del Dipartimento.

CAPO VI

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 75) - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
2. contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
3. contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
4. contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. contributi di organismi internazionali;
6. rendite patrimoniali;
7. donazioni e lasciti testamentari;
8. proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'articolo 77 del presente statuto;

9. proventi dell'attività di raccolta fondi;

10. ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.

Per raccolta fondi s'intende il complesso delle attività e iniziative attuate dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuata, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Articolo 76) - Quota sociale.

La quota sociale annuale d'iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque entro il giorno della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale. La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello status di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 77) - Proventi derivanti da attività diverse.

I proventi derivanti da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza

fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 78) - Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Esso è costituito da:

a) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;

b) eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;

c) eventuali avanzi netti di gestione;

d) donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 79) - Patrimoni destinati a uno specifico affare.

Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 80) - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 81) - Redazione e presentazione del bilancio.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili – quando esso sia stato istituito - almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Articolo 82) - Bilancio sociale.

L'Associazione s'impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 (un) milione di euro e il bilancio sociale sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato sul sito internet istituzionale. Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redigere il bilancio sociale e non sia deciso di redarlo dall'Assemblea dei Soci, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 83) – Trasparenza.

Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 84) - Divieto di distribuzione di utili e avanzi.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, utili e avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitale comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, [salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)];

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,

nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 85) - Vincolo di utilizzo di utili e avanzi.

L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 86) Scioglimenti dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore e fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

CAPO VII

Norme di chiusura

Articolo 87) – Assicurazione.

Tutti i soci volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie. L'Organizzazione di Volontariato, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 88) – Responsabilità.

I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, per la denuncia al Tribunale, in quanto compatibile. Almeno un decimo degli associati può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile, per la denuncia al Collegio Sindacale.

Articolo 89) - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, redatte conformemente, a integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nella bacheca presso la sede sociale.

Articolo 90) - Norme residuali e rinvii.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e della legislazione regionale sul volontariato. Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione di volontariato denominata "South Land", redatto in pari data. Gli attuali membri degli organi direttivi dell'Associazione, nominati con le elezioni tenutesi il 6 aprile 2015, resteranno in carica fino allo scadere naturale del loro mandato. La copia del presente statuto, come stabilito dall'Assemblea degli associati tenutasi il 22 aprile 2018, sarà siglata in ogni suo foglio in duplice copia dal Presidente della predetta Assemblea Silvestre Cammarota, appositamente nominato e presentata all'Agenzia delle Entrate di Salerno per la registrazione come previsto dall'articolo 82 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Lo statuto associativo del Circolo Picentino O.N.L.U.S., successivamente - a partire dal 13 aprile 2006 - denominato South Land, approvato dall'assemblea degli associati tenutasi il 14 febbraio 1998, è stato registrato l'8 aprile 1998 con numero di repertorio 388.
Successive modifiche e registrazioni:
Verbale di Assemblea del 20 dicembre 2002 depositato il 15 gennaio 2003 con numero di repertorio 391
Verbale di Assemblea del 10 aprile 2005 depositato il 18 maggio 2005 con numero di repertorio 4593
Verbale di Assemblea del 10 febbraio 2006 depositato il 23 febbraio 2006 con numero di repertorio 888
Verbale di Assemblea del 15 novembre 2009 depositato il 22 dicembre 2009 con numero di repertorio 10450.
Verbale dall'Assemblea dei Delegati il 20 giugno 2013 è stato registrato il 12 luglio 2013 con numeri di repertorio 5936
Verbale dall'Assemblea dei Delegati il 25 giugno 2015 è stato registrato il 13 luglio 2015 con numeri di repertorio 2201